



Titolo

Comunicazione degli atti – Procura federale – mediante raccomandata A.R. – nullità e non inesistenza

Descrizione

La comunicazione dell'atto di chiusura indagini e del deferimento effettuata dalla Procura mediante lettera raccomandata AR (anziché via PEC) deve ritenersi affetta non già da inesistenza insanabile, quanto piuttosto da nullità, con conseguente possibilità di sanatoria del vizio. Infatti "Le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. L'inesistenza della notificazione del ricorso è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità." (Cass. civ., Sez. I, n. 23481/2024). Inoltre i procedimenti di giustizia sportiva hanno il carattere dell'informalità e che pertanto, in tali procedimenti, i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell'atto poiché il fine principale dell'ordinamento sportivo, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018). (Nel caso in esame i deferiti si erano regolarmente costituiti in giudizio, avevano potuto svolgere compiutamente le loro difese e non avevano mai chiesto l'applicazione di una sanzione concordata).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 82/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 53 CGS; art. 156, comma 3, CPC

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0082 CFA del 22 gennaio 2025 (PF/A.S.D. Barberino Tavarnelle-Sig. Niccolò Marini)